

PARERI ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento Generale approvato con D.G.R. n. 694 del 25/7/2001 e ss.mm.

SETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E BILANCIO

In ordine alla regolarità contabile – amministrativa si esprime parere favorevole

Data 05 NOV. 2014


Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione: 05 NOV. 2014

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 05 NOV. 2014


Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

COPIA TRADotta ALLA ASLI OFFICI
ARUA
CANT
KENS
Pndu


ariti Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Deliberazione n. 111

del 05 NOV. 2014

Oggetto: **Regolamento per l'istituzione e gestione dell'Albo Fornitori ARIT per le acquisizioni in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 e per le procedure negoziate ex art. 57 del D.Lgs. 163/2006/ Modifiche Deliberazione n. n. 664 del 29.10.2009**

05 NOV. 2014

Il _____ a Tortoreto Lido (TE), presso la sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e n. 78 del 5.02.2007;

PRESO ATTO che il Regolamento vigente dell'Agenzia all'art.5 comma 6 prevede che "in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, svolge le sue funzioni il Dirigente Amministrativo o il Dirigente tecnico su delega del Direttore Generale o, in caso di mancanza di delega il più anziano dei due";

VISTA la Deliberazione n. 89 del 25.08.2014 con la quale è stata disposta la presa d'atto della cessazione dell'incarico come Direttore Generale dell'Agenzia dell' Ing. Carlo Greco avvenuta in data 09.08.2014 e contestualmente è stato disposto di prendere atto che il Dirigente Amministrativo dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm., svolgerà l'incarico di Direttore Generale F.F (facente funzioni) dell'ARIT stante la necessità garantire gli adempimenti improrogabili ed indifferibili di competenza dell'ARIT;

RILEVATO che le attribuzioni del Direttore Generale F.F. restano confinate all'interno dell'ambito operativo disegnato dalla L.R. 27/05 sicché le funzioni rimangono esercitabili nei limiti dell'ordinaria amministrazione e degli atti urgenti;

VISTA la Deliberazione n. 143 del 19.12.2013 "Piano Triennale della Corruzione/Approvazione" ed in particolare il punto 6/A5 del suddetto documento che prevede la "predisposizione di un Regolamento – ad integrazione della normativa dettata dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal DPR 207/2010 e s.m.i. – che detti le regole da seguire per l'acquisizione in economia di servizi e forniture";

CONSIDERATO che la prevenzione della corruzione assume rilievo particolare dell'attività amministrativa e che pertanto occorre predisporre tutte le condizioni per un agire amministrativo imparziale e trasparente;

CONSIDERATO pertanto che l'atto adottando si iscrive nel modulo riferito trattandosi di adempimenti esecutivi indispensabili per il funzionamento stesso dell'ARIT e per la gestione delle sue attività istituzionali;

CONSIDERATO che sia per far fronte alle ordinarie esigenze di gestione dell'ARIT, sia per la realizzazione di progetti affidati, alla medesima, dalla Regione Abruzzo, l'ARIT provvede periodicamente ad indire procedure di gara in economia, procedure negoziate, nonché pubblici appalti per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, secondo quanto previsto dal vigente D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici);

RITENUTO pertanto di dover adeguare il Regolamento per l'istituzione e gestione dell'Albo Fornitori ARIT, nonché la disciplina per gli affidamenti in economia alla normativa vigente;

PRESO ATTO che l'affidamento e l'esecuzione dei servizi, forniture e lavori, ai sensi della predetta normativa, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

TENUTO CONTO altresì che gli affidamenti di cui sopra, devono rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza nonché il principio di pubblicità;

VISTA la Deliberazione n. 664 del 29.10.2009 con la quale l'ARIT si è dotata di un utile strumento di supporto, quale l'Albo Fornitori, per l'affidamento delle forniture, servizi e lavori;

RITENUTO pertanto necessario modificare il Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo dei Fornitori dell'ARIT in ossequio a quanto specificato ai punti precedenti (Allegato "A");

VISTA la legge regionale n. 25/2000 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss. mm.;

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;

2. di modificare il Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori ARIT secondo quanto previsto dal punto 6/A5 del Piano Triennale della Corruzione che prevede la "predisposizione di un Regolamento – ad integrazione della normativa dettata dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal DPR 207/2010 e s.m.i. – che detti le regole da seguire per l'acquisizione in economia di servizi e forniture";

3. di dare atto che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del regolamento generale dell'Agenzia e a norma di Legge.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Allegato 4/4

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA (ARIT)

ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL'ALBO DEI FORNITORI

Fermo restando gli obblighi di legge di acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione ed alle convenzioni Consip, nonché le prescrizioni normative in ordine a dette acquisizioni, il presente Regolamento, disciplina **l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT)** da utilizzare, ai sensi della vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture.

L'esecuzione degli interventi avverrà secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 t.v. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

L'Albo ha lo scopo di individuare un numero di operatori economici, ritenuti idonei in quanto risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità professionale, di serietà, di correttezza e di ordine generale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'ARIT, mediante tale strumento, intende rivolgersi al mercato nel rispetto dei principi di:

- trasparenza e correttezza nelle relazioni reciproche con gli operatori economici;
- parità di trattamento nella gestione delle procedure;
- non discriminazione nella scelta degli operatori economici;
- tutela della concorrenza;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per *Albo Fornitori*, l'elenco gestito, anche con modalità informatiche, delle imprese, individuali e/o collettive, e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, alla fornitura di beni e/o servizi e l'esecuzione di lavori in economia occorrenti all'ARIT ed alla Regione Abruzzo;
- per *Codice dei Contratti*, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- per *ARIT*, Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica, (Stazione Appaltante) in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Tortoreto Lido (TE), alla Via Napoli, 4;

- per *Imprese*, gli operatori economici - fornitori che eseguono prestazioni di beni e/o servizi e/o esecuzione di lavori meglio descritti ed indicati al successivo articolo 2.

ART. 2- CATEGORIE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

L'Albo Fornitori è così articolato:

A) Sezione I): BENI:

1.1 Arredamento per ufficio:

- Mobili e complementi arredo;
- Tendaggi e tappezzeria;
- Lampade;
- Segnaletica interna ed esterna.

1.2 Materiale per ufficio ed hardware:

- Apparecchiature per stampare e riproduzione fotostatiche;
- Apparecchiature per telecomunicazioni;
- Hw, Sw e materiale informatico;
- Materiale per la prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- Attrezzature meccaniche ed elettroniche.

B) Sezione II): SERVIZI:

2.1. Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica:

- Manutenzione impianti elettrici;
- Manutenzione impianti meccanici;
- Manutenzione sistemi elettronici;
- Manutenzione apparati informatici;
- Manutenzione impianti di riscaldamento e raffreddamento;
- Manutenzione impianti idraulici;
- Manutenzione complementi di arredo interni.

2.2 Servizi Informatici:

- Sviluppo sw;
- Installazione e configurazione dei sistemi;
- Gestione dei sistemi;
- Assistenza tecnica, sistemistica e operativa;
- Manutenzione sw;
- Sicurezza ICT;
- Disaster Recovery.

C) Sezione III): LAVORI:

3.1 Impianti

- Antincendio;
- Trasmissione dati e apparati di rete;
- Riscaldamento e raffreddamento;
- Elettrici;
- Sorveglianza e Sicurezza;
- Telefonici;
- Idraulici;
- Rilevazioni presenze.

3.2 Fabbricati

- Lavori Edili;
- Lavori in metallo;
- Lavori in legno;
- Lavori di artigianato vari;

In ogni caso, le categorie sopra specificate non devono intendersi limitative ed esaustive, in quanto l'ARIT potrebbe essere interessata all'acquisizione di ulteriori categorie di lavori, servizi e forniture.

ART.3 -MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO

Nel caso di utilizzo della procedura MEPA ai sensi di legge, gli operatori invitati ad una gara saranno individuati tra quelli iscritti sia nell'Albo Fornitori ARIT (scelti nella sezione di riferimento oggetto della gara da indire), sia nell'elenco dei fornitori MEPA.

L'istituzione, l'iscrizione nell'Albo Fornitori, la pubblicazione e la diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non vincolano, in nessun caso, l'ARIT e non costituiscono, in alcun modo, l'avvio di procedure di affidamento e/o di aggiudicazione.

L'ARIT rimane impegnata solo con la sottoscrizione del Contratto.

Al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione negoziale l'ARIT si riserva in ogni caso la facoltà, in particolare quando nell'Albo non sia presente alcun operatore o siano presenti fornitori in numero insufficiente, di invitare altri e ulteriori operatori economici ritenuti idonei anche se non iscritti nell'Albo medesimo.

ART. 4 - SOGGETTI RICHIEDENTI

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori i soggetti di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti.

Sono esclusi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori i soggetti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti.

ART. 5- REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Per essere iscritti all'Albo Fornitori ARIT le Imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, tutti in corso di validità, appositamente certificati o dichiarati:

A) La domanda di iscrizione all'Albo con indicazione specifica della Sezione e delle categorie per i quali si richiede l'iscrizione.

B) Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in applicazione dell'art. 15 della Legge 183/2011, dei seguenti documenti:

- a) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con dicitura antimafia ai sensi dell'art. 10 della L. 575/1965 e ss.mm.;
- b) Certificato generale del Casellario Giudiziale per:
 - il direttore tecnico;
 - tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza;
 - il procuratore speciale se autorizzato alla stipula del contratto e/o alla gestione dei rapporti con l'ARIT per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto;
- c) Regolarità *ex lege*, con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

C) Documento autenticato nelle forme di legge, o procura (solo in caso di dichiarazione resa da procuratore) in copia autentica, che comprovi la qualità di titolare/legale rappresentante;

E) Dichiarazione del fatturato globale realizzato nell'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;

F) Certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertificazione che attesti le ragioni dell'esonero dagli obblighi relativi all'assunzione dei disabili;

G) Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, di cui del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

H) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. n. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

I) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.34 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

L) Dichiarazione di adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo del 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

M) Dichiarazione di essere in possesso di adeguata struttura organizzativa che consenta di dare inizio alla prestazione richiesta, qualora sussistano motivi di particolare urgenza, entro al massimo 24 (ventiquattro) ore;

O) Dichiarazione circa il rilascio di eventuale certificazione di qualità e/o di gestione ambientale (**la mancanza di tale dichiarazione non e' considerata causa d'esclusione**);

P) Dichiarazione circa il rilascio di eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione all'Albo (**la mancanza di tale dichiarazione non e' considerata causa d'esclusione**).

Q) Copia del presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;

L'ARIT si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione e/o in qualsiasi altro momento, di fare accertamenti e richiedere alla ditta interessata di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione. La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;

b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;

c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;

d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzi.

L'iscrizione nell'Albo avverrà a giudizio insindacabile dell'ARIT e nell'ambito della sua più ampia discrezionalità, senza la costituzione di graduatorie o altre classificazioni di merito.

Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove domande di iscrizione intervenute vengono inserite, ogni 6 (sei) decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Albo precedente, in coda all'elenco ed hanno effetto immediato per l'aggiornamento dell'Albo.

ART. 6- MODALITÀ DA SEGUIRE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Per l'iscrizione nell'Albo gli operatori economici dovranno compilare apposita richiesta, utilizzando esclusivamente il modello predisposto (**Allegato B**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, entrambi reperibili direttamente sul sito dell'ARIT all'indirizzo: **www.arit.it**, nella quale dovranno essere specificate le categorie di lavori, servizi e forniture per le quali si chiede l'iscrizione medesima.

I soggetti di cui al precedente articolo devono presentare apposita domanda entro il **5.12.2014 ore 11:00**, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegati.

La domanda d'iscrizione corredata della copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante della Ditta richiedente, da tutti i documenti, dai certificati e dalle dichiarazioni sostitutive in essa specificati, dovrà indicare le categorie merceologiche d'interesse, barrando le relative caselle. La suddetta e i relativi allegati, redatti in lingua italiana, potranno essere inviati tramite pec all'indirizzo arit@pec.regione.abruzzo.it, oppure per posta in un plico chiuso riportante la dicitura "Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori ARIT".

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi postali o di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Tutta la documentazione trasmessa all'ARIT deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della Ditta, il cui nome e la cui qualifica devono comunque essere riportati con dicitura a timbro, e la cui qualità dovrà essere comprovata mediante la produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge.

Per le domande e relativa documentazione allegata che dall'esame risultino incomplete o irregolari l'Ufficio ha la facoltà di richiedere alla Ditta integrazioni e/o modifiche. Le stesse domande sono ritenute idonee per l'iscrizione nell'Albo soltanto al momento in cui vengono sanate.

Le domande integrate e sanate saranno inserite nel successivo aggiornamento.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5 costituisce causa di non iscrizione nell'Albo.

ART. 7-DURATA, AGGIORNAMENTO E PUBBLICITÀ DELL'ALBO

L'iscrizione all'Albo ha una **durata biennale** con decorrenza dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ARIT.

L'aggiornamento e l'integrazione periodica dell'Albo avverrà ogni n. 6 (sei) mesi decorrenti dalla pubblicazione del precedente Albo, inserendo le nuove ditte che produrranno la domanda, in corrispondenza della relativa categoria di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste, normalmente risultante dal numero progressivo di protocollo assegnato, e comunque previo esame della completezza e della correttezza della documentazione ricevuta.

ART. 8 - VALIDITÀ DOCUMENTAZIONE PRESENTATA PER L'ISCRIZIONE

Le domande d'iscrizione all'Albo saranno sottoposte alla valutazione dell'Ufficio competente dell'ARIT che provvederà ad effettuare le iscrizioni, solo al termine del procedimento di verifica delle dichiarazioni e del reale possesso dei requisiti richiesti. L'iscrizione delle Imprese all'Albo Fornitori decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione della richiesta di iscrizione da parte dell'ARIT. L'operatore economico che ha presentato domanda di iscrizione nell'Albo e documenti in corso di **validità** non è obbligato a integrare o confermare il possesso dei

documenti scaduti nel corso del biennio di **validità** dell'Albo, ma sarà tenuto a produrli, **a pena di esclusione**, in occasione del primo invito alla procedura di affidamento.

ART. 9- COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI

Durante il biennio di validità dell'Albo gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare all'ARIT tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione rilevanti ai fini del mantenimento e della modificazione dell'iscrizione; in particolare ogni Ditta ha l'obbligo di effettuare la comunicazione entro 30 giorni da quando si è verificato l'accadimento che comporta la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo.

L'ARIT si riserva, in ogni caso, la verifica delle variazioni e la facoltà di cancellare la Ditta dall'Albo.

ART. 10- GESTIONE DEGLI INVITI

Le imprese iscritte all'Albo ARIT saranno invitate alle procedure di affidamento attivate mediante MEPA solo se, alla data dell'invito, sono iscritti anche nell'elenco dei fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). In caso contrario l'ARIT non procederà all'invito dell'Impresa alla procedura suddetta.

Nel caso in cui l'ARIT rileva che sul MEPA non è presente la categoria merceologica relativa all'oggetto della procedura da indire, procederà all'invito a rotazione (secondo l'ordine cronologico di iscrizione) delle Imprese iscritte nel settore di riferimento, così come di seguito specificato:

- un numero massimo di 5 ditte, per importi fino a 20.000 euro;
- un numero superiore a 5 e fino a 10, per importi fino a 40.000 euro;
- un numero superiore a 10 ditte, per importi superiori a 40.000 euro e fino a 200.000.

ART. 11 - CANCELLAZIONE

1. Sono cancellati dall'Albo, in qualunque tempo, gli operatori economici per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) gravi episodi di negligenza, malafede o errore nell'esecuzione della prestazione, anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, risultanti da atto giudiziario;

b) condanna per delitto che per sua natura o per o per la sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;

c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e la decadenza dell'iscrizione all'Albo camerale o la revoca della stessa;

d) si trovino in una delle condizioni previste nell'articolo 38 del Codice;

e) diniego all'esecuzione dell'intervento;

f) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo;

g) abbiano in corso un contenzioso con l'ARIT;

h) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;

i) cessazione attività o inosservanza degli obblighi di comunicazione stabiliti dal precedente art. 9 se non sussistono i requisiti per il mantenimento in elenco dell'operatore economico;

l) richiesta espressa dell'operatore economico per ottenere la cancellazione dall'Albo.

Si procederà altresì alla cancellazione, a insindacabile giudizio dell'ARIT, nei casi in cui l'operatore economico non garantisca la tempestività degli interventi e/o la puntualità o conformità delle prestazioni richieste ovvero si accerti:

- grave irregolarità nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture (ritardi, esecuzioni con standard qualitativi o tecnici non conformi a quelli richiesti, ecc.);

L'ARIT si riserva la facoltà della contestazione scritta degli addebiti, oppure potrà procedere semplicemente alla cancellazione dell'operatore economico dall'Albo mediante comunicazione anche solo a mezzo mail. Tuttavia l'operatore economico potrà presentare eventuali controdeduzioni avverso la suddetta decisione entro il termine di gg 10 lavorativi dalla data di ricevimento dell'eventuale notifica di cancellazione.

2. Gli operatori economici interessati da un provvedimento di cancellazione non possono ripresentare domanda di iscrizione prima che sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

La cancellazione è disposta con Deliberazione del Direttore Generale dell'ARIT pro-tempore.

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'ARIT, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di ammissione, il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

ART. 13- RINVII

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle Leggi, al D.Lgs. n. 163/2006 t.v. ed ai Regolamenti vigenti in quanto applicabili.

Non è consentito in alcun modo apporre varianti, anche parziali, al testo del presente Regolamento. Di qualsiasi variante o aggiornamento dell'Albo intervenuto successivamente alla sua prima pubblicazione verrà annotata la data e la dicitura "ultima versione", affinché i nuovi operatori economici che hanno richiesto l'iscrizione all'Albo medesimo prendano corretta cognizione.

Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul sito internet dell'ARIT, www.arit.it.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO IN SOSTITUZIONE AL PRECEDENTE

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'ARIT e sostituirà a tutti gli effetti il precedente Regolamento.

Le Imprese iscritte all'Albo Fornitori ARIT n. 18, istituito con il Regolamento entrato in vigore nel 2009, saranno iscritte automaticamente al nuovo elenco con lo stesso numero cronologico.

Le Imprese iscritte all'Albo Fornitori N. 18, dovranno rispettare il presente documento che sostituisce il precedente Regolamento in tutte le sue parti.

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Del Grosso

Le richieste di informazioni possono essere inviate per mezzo di posta certificata all'indirizzo arit@pec.regione.abruzzo.it

**Modulo Domanda di Iscrizione
ALBO FORNITORI ARIT
(Allegato "A")**

Il sottoscritto (*cognome e nome*) _____

nato il _____ a _____

in qualità di (*specificare la propria posizione giuridica all'interno dell'impresa*) _____

dell'impresa (*specificare la ditta/denominazione sociale/ragione sociale e se in forma singola o associata*): _____

con sede legale in _____ CAP _____ prov. _____

via _____ (*indicare eventuali altre sedi e*

specificare presso quale sede dovranno essere inoltrate le comunicazioni) _____

Codice Fiscale n. _____, Partita IVA _____

tel. n. _____, fax _____, e-mail _____

pec (obbligatoria) _____

CHIEDE

di iscrivere l'impresa all'ALBO FORNITORI dell'ARIT (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica),

come:

A) IMPRESA SINGOLA

Timbro e Firma leggibile

oppure in alternativa

B) facente parte di

(barrare le opzioni interessate)

Raggruppamento Temporaneo

Consorzio

già costituito

ancora da costituire

in qualità di **impresa CAPOGRUPPO (o Consorzio)**

(ovvero)

in qualità di **impresa MANDANTE (o Consorziata)**

con le seguenti altre IMPRESE

(indicare la denominazione di ciascuna impresa)

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

Timbro e Firma leggibile

Per le sezioni di seguito specificate *(fare una crocetta sulla categoria di interesse)*

SEZIONE 1 - BENI

1.1 Arredamento per ufficio

- Mobili, complementi arredo
- Tendaggi Tappezzerie
- Lampade
- Segnaletica interna ed esterna

1.2 Materiale per ufficio ed Hardware

- Apparecchiature per stampare e riproduzione fotostatiche
- Apparecchiature per telecomunicazioni
- Hardware, Software e materiale informatico
- Materiale per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
- Attrezzature meccaniche ed elettroniche

SEZIONE 2 – SERVIZI

2.1 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica

- Manutenzione impianti elettrici
- Manutenzione impianti meccanici
- Manutenzione sistemi elettronici
- Manutenzione apparati informatici
- Manutenzione impianti di riscaldamento e raffreddamento
- Manutenzione impianti idraulici
- Manutenzione complementi di arredo interni ed esterni

2.2 Servizi Informatici

- Sviluppo sw
- Installazione e configurazione dei sistemi
- Gestione dei sistemi
- Assistenza tecnica, sistemistica e operativa
- Manutenzione sw
- Sicurezza ICT
- Disaster recovery

SEZIONE 3 – LAVORI DI MANUTENZIONE**3.1 Impianti**

- Antincendio
- Trasmissione dati e apparati di rete
- Riscaldamento e raffreddamento
- Elettrici
- Sorveglianza e sicurezza
- Telefonici
- Idraulici
- Rilevazione presenze

3.2 Fabbricati

- Lavori edili
- Lavori in metallo
- Lavori in legno
- Lavori di artigianato vari

INOLTRE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del vigente D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R., le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

- di avere esatta cognizione del Regolamento dell'Albo Fornitori dell'ARIT, di accettarne integralmente il contenuto e, in caso di conseguimento dell'iscrizione all'Albo medesimo, di osservarne la relativa disciplina;
- di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ss.mm., per il trattamento dei dati di cui l'ARIT viene in possesso a seguito della presentazione dell'istanza di iscrizione;

INOLTRE

In conformità con quanto previsto nell'art. 5 del Regolamento dell'Albo Fornitori, si allegano:

- A. Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in applicazione dell'art. 15 della Legge 183/2011, dei seguenti documenti:
- Certificato di iscrizione al Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con dicitura antimafia ai sensi dell'art. 10 della L. 575/1965 e ss.mm.;
 - Certificato generale del Casellario Giudiziale per:
 - il direttore tecnico;
 - tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza;
 - il procuratore speciale se autorizzato alla stipula del contratto e/o alla gestione dei rapporti con l'ARIT per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto;
 - Della regolarità ex lege, con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
- B. Il documento autenticato nelle forme di legge, o procura (solo in caso di dichiarazione resa da procuratore) in copia autentica, che comprovi la qualità di titolare/legale rappresentante;
- C. La dichiarazione del fatturato globale realizzato nell'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;
- D. La certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertificazione che attesti le ragioni dell'esonero dagli obblighi relativi all'assunzione dei disabili;
- E. L'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, di cui del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.
- F. La dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. n. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- G. La dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.34 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- H. La dichiarazione di adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo del 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- I. La dichiarazione di essere in possesso di adeguata struttura organizzativa che consenta di dare inizio alla prestazione richiesta, qualora sussistano motivi di particolare urgenza, entro al massimo 24 (ventiquattro) ore;
- J. La dichiarazione circa il rilascio di eventuale certificazione di qualità e/o di gestione ambientale (la mancanza di tale dichiarazione non e' considerata causa d'esclusione);

- K. La dichiarazione circa il rilascio di eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione all'Albo (la mancanza di tale dichiarazione non e' considerata causa d'esclusione).
- L. La copia del Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;

Sottoscrizione della presente Domanda / Dichiarazione:

Caso di Impresa Individuale

Data _____

(Timbro e Firma leggibile)

Caso di Consorzio o RTI non costituito (timbro e firma leggibile di tutte le imprese partecipanti)

Data _____

(Timbro e Firma leggibile)

Data _____

(Timbro e Firma leggibile)

Data _____

(Timbro e Firma leggibile)

Caso di Consorzio o RTI costituito

Data _____

*(Timbro e Firma leggibile del legale
rappresentante della mandataria)*